

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA- SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

EX ART. 434 C.P.C.

PER

SCOTTI EMILIO nato il 05.05.1973 a Nola (NA) e residente in Palma Campania (NA) alla Via Querce 133, C.F.: SCT MLE 73E 05F 924 X; rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

APPELLANTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*.



Tutti i rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni, 4

APPELLATI

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA

Della **sentenza n. 56/2023**, emessa all'esito del procedimento recante **n. R.G. 639/22**, pubblicata il **04/05/2023**, resa dalla **Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza**, non notificata, Magistrato dott.ssa Camilla Milani, promossa con ricorso depositato il giorno 09.12.2022, avente ad oggetto: **Riconoscimento di punti 6 per il servizio militare "non svolto in costanza di nomina"**, ai fini del miglior collocamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA.

RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 09.12.2022, la parte assistita chiedeva, al Giudice del lavoro del Tribunale di Piacenza, di accertare il proprio diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare "non svolto in costanza di nomina", ai fini di un miglior collocamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, finalizzate ai conferimenti di supplenze.

Rimarcava, illustrati i motivi in diritto, come la giurisprudenza maggioritaria si sia collocata sistematicamente nel solco tracciato dalla "sentenza apripista", emessa dal Consiglio di Stato in data 10.03.2022, recante n. 1720/22, in ragione della quale *"il periodo di servizio militare di leva ...è sempre pienamente valutabile...sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria"*.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito di discussione, la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza.



IN DIRITTO

INDIVIDUAZIONE DEL QUANTUM APPELLATUM E CIRCOSCRIZIONE DELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI GRAVAME. PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATE.

La sentenza indicata in epigrafe viene impugnata, integralmente, nella parte in cui afferma quanto segue:

“Pur essendo questo giudice a conoscenza dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell’intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord. n. 5679/2020; Consiglio di Stato. n.8234/2019; Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.

Infatti, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, si evince che unitamente alla domanda di inserimento, questi abbia dichiarato di aver prestato servizio presso l’“Organizzazione Volontari di prevenzione e protezione civile Giaguaro OVD” sede di Saviano Napoli, mentre ha prodotto il foglio di congedo illimitato relativo al servizio di leva, di cui chiede il riconoscimento, solo in sede di ricorso giudiziale.

La domanda di partecipazione/inserimento nelle graduatorie, come evidenziato dal Ministero resistente, una volta scaduti i termini di presentazione, in pendenza dei quali è possibile operare, a discrezione del candidato, alcune valutazioni diviene imm modificabile, e ciò al fine di consentire alla Direzione didattica di valutare le posizioni di tutti i candidati.

Le considerazioni e i rilievi esposti impongono il rigetto del ricorso”.

MOTIVI DI APPELLO

I. MOTIVAZIONE ILLOGICA ED IRRAGIONEVOLE NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LA DOMANDA DI “CONFERMA/AGGIORNAMENTO” DELLE GRADUATORIE ATA III FASCIA, PER IL TRIENNIO 2021/24, ERRONEAMENTE COMPILATA DALL’APPELLANTE. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, AL



FINE DI ACCERTARE L'EFFETTIVO STATUS DI MILITARE CON SERVIZIO NON IN COSTANZA DI NOMINA.

Le ragioni di diritto sottese al rigetto si sostanziano nell'erroneo convincimento, in cui si è impelagato il Giudice di prime cure, che la domanda di conferma/aggiornamento prodotta dall'appellante fosse manchevole della dichiarazione del servizio militare svolto.

Ebbene, premesso che tale circostanza non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione della controparte ministeriale, si ritiene doveroso sostenere come - contrariamente a quanto affermato dal Magistrato di primo grado - l'appellante avesse già dichiarato, all'atto dell'inserimento nelle graduatorie ATA III fascia, per il triennio 2017/21, il servizio militare svolto dal 14.07.1993 al 30.06.1994 presso SCUOLA DI GUERRA – CIVITAVECCHIA (allegato 1).

Tale documento, non rappresenta, in questa Autorevole sede, una produzione ex novo; lo stesso è semplicemente utile a chiarire che il primo Giudicante ha omesso il contraddittorio, al fine di chiarire il punto cruciale della presente controversia, ossia la condizione di militare, dichiarata all'atto del primo inserimento in graduatoria, che caratterizza l'odierno appellante.

Si riporta, di seguito, l'art. 5 “Modalità di presentazione delle domande” del D.M. 50/2021 “Graduatorie ATA triennio 2021/24” che, ai commi 4 e 5, specifica le modalità di compilazione delle istanze per quanti fossero già inclusi nelle graduatorie del precedente triennio:

“4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.



5. *Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto”.*

Da ciò ne discende che l'appellante, avendo inserito nel precedente aggiornamento (come documentato) il servizio militare svolto, non avrebbe potuto né dovuto inserire, in sede di compilazione della domanda di conferma/aggiornamento per il triennio 2021/24, quanto già recepito ed incamerato dal sistema informatizzato, né sul punto il Giudice di prime cure ha consentito, a codesti difensori, di interloquire al fine di dimostrare l'espletamento del servizio militare dichiarato all'atto del primo inserimento.

A conferma di quanto asserito ed in contrasto con quanto irragionevolmente rilevato dal Giudice di prime cure, vi è la circostanza che il sistema Polis ha effettivamente valutato – seppur *in peius* (*vale a dire in termini di punteggio ridotto, contrariamente a quanto sancito dalla pronuncia apripista del Consiglio di Stato*) – il servizio militare dichiarato dall'aspirante!

Ed ancora, nelle motivazioni del rigetto, il Giudicante fa impropriamente riferimento alla mancata allegazione del “foglio di congedo illimitato”, non possibile in sede di compilazione della domanda d'inserimento o conferma/aggiornamento nelle graduatorie ATA di III fascia, spettando all'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettuare, tempestivamente, i controlli delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso, chiedendo la consegna dei documenti oggetto di dichiarazione.

Inoltre, nella sentenza di rigetto viene ribadito come “*La domanda di partecipazione/inserimento nelle graduatorie, come evidenziato dal Ministero resistente, una volta scaduti i termini di presentazione, in pendenza dei quali è possibile operare, a discrezione del candidato, alcune valutazioni diviene imm modificabile*”, con ciò postulando una presunta richiesta di modifica della domanda, da parte dell'odierno appellante, per allegare il congedo oltre i termini consentiti.



Ebbene, nessuna richiesta di modifica della domanda di conferma/aggiornamento in graduatoria è stata formulata dal dott. Scotti, trattandosi, come chiarito, di una possibilità, quella relativa all'allegazione documentale, non prevista dal sistema informatizzato di presentazione delle domande di inserimento e conferma/aggiornamento ATA.

A questo punto della disamina, si ripropongono i motivi di diritto già proposti dal Giudice di prime cure.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94. RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO MILITARE, SEPPUR SVOLTO "NON IN COSTANZA DI NOMINA" – NON È RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.

Si ritiene doveroso sostenere, per le ragioni illustrate innanzi, che **il servizio di leva non prestato in costanza di nomina sia valutabile, ai fini del migliore collocamento nelle graduatorie di III fascia ATA, alla stregua del servizio svolto in costanza di rapporto lavorativo.**

Come affermato dallo stesso Giudice di prime cure, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), ai sensi del D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, ritiene che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *"valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*.



Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità "a tutti gli effetti" al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

E ancora, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: "[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*".

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d'interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale "[...] *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]*". Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022 pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo



assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)". Per i Giudicanti *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici..."*. In definitiva, *"una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica"*.

Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: *"il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione"*.

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014.

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *"secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti..."*. L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed al comma II che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei*



titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto *il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con l’articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell’accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all’analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”.*

Sulla fattispecie si sono infine di recente espressi il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 ed ordinanza n.r.g. 688/2022, nonchè il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nell’ambito del giudizio r.g. 6144/2021 ed il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell’ambito del giudizio r.g. 1611/2021.

P.Q.M.

Il sig. SCOTTI EMILIO, come sopra rappresentato e difeso, chiede all’Ill.ma Corte di Appello adita - in ragione dei motivi di cui al ricorso di primo grado che, attraverso le suesposte argomentazioni, sono stati sostanzialmente riportati - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione - previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente - di volersi così pronunciare:



- **Riformare integralmente la sentenza recante n. 56/2023, pubblicata il 18/04/2023, resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza, non notificata, nella causa R.G. n. 639/22, Magistrato dott. ssa Camilla Milani;**
- **Accertare e dichiarare che al sig. SCOTTI EMILIO, C.F. SCT MLE 73E 05F 924 X vadano riconosciuti punti 6 per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, ai fini del migliore collocamento nelle graduatorie di III fascia ATA, per i profili professionali interessati;**
- **Conseguentemente ordinare, al Ministero appellato, di inserire il sig. SCOTTI EMILIO, C.F.: SCT MLE 73E 05F 924 X, nelle graduatorie del personale A.T.A., nella provincia d'interesse, con posizione spettante in base all'ulteriore punteggio spettante per il servizio militare svolto.**

Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allega:

1. Domanda di primo inserimento nelle graduatorie III fascia ATA, in cui è espressamente indicato il servizio militare svolto non in costanza di nomina;
2. Copia conforme della sentenza impugnata;
3. Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati in primo grado (al quale si rimanda anche ai fini della produzione giurisprudenziale)

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente risulta esente dal versamento.

Salvis iuribus.

Castellammare di Stabia, 20/06/2023

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

